



2016/0376(COD)

31.5.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Adam Gierek

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	67
ALLEGATO: LISTA DELLE PERSONE O ENTI DALLE QUALI IL RELATORE HA RICEVUTO INFORMAZIONI	71

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0761),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0498/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

1) ***La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia,***

Emendamento

1) Il miglioramento dell'efficienza ***di consumo dell'energia primaria*** andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza **energetica** andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico **riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione**, diminuirà i costi **energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia.** Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.

emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico, diminuirà i costi **dell'energia elettrica e termica finale fornita alle famiglie e alle imprese che, se utilizzata in maniera efficiente sotto forma di energia utile e di lavoro utile, attenuerà la precarietà energetica imprimendo di conseguenza un nuovo slancio all'economia degli Stati membri.**

Or. pl

Motivazione

L'emendamento precisa in via preliminare e senza inutili riferimenti gli ambiti in cui sono possibili gli interventi in materia di efficienza energetica.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

2) La direttiva 2012/27/UE⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le **nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici** si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto **e la Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano**

Emendamento

2) La direttiva 2012/27/UE⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia **accessibile** a sé stante. Al momento di definire le norme **che prevedono l'aumento o la stabilizzazione dell'offerta dell'energia finale nei mercati degli Stati membri nonostante un calo nel consumo dell'energia primaria**, si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza

competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre ***migliorare*** l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre ***alla*** società europea, in particolare ***ai cittadini e alle imprese.***

energetica al primo posto. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento e pianificazione del sistema energetico. Occorre ***realizzare investimenti in grado di aumentare*** l'efficienza energetica ***finale*** ogniqualvolta economicamente più vantaggioso sul mercato rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'***aumento dell'***efficienza energetica offre ***in tutte le fasi di trasmissione dell'energia per l'aumento del benessere della*** società europea. ***La Commissione dovrebbe garantire che l'effettivo incremento dell'efficienza energetica e le azioni adottate in risposta al reale fabbisogno dei mercati possano competere in condizioni di parità con l'aumento della capacità di generazione di energia finale, soprattutto quella elettrica, il cui consumo determina il valore del PIL pro capite. Le decisioni a favore degli investimenti mirati all'incremento dell'efficienza energetica, in particolare nella fase di conversione dell'energia primaria in energia finale e in reti efficienti per la sua trasmissione all'utente dovrebbero avere la priorità nei piani finanziari dell'UE, segnatamente nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).***

⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. pl

Motivazione

L'accento è posto su due aspetti cruciali: in primo luogo, sull'importanza degli investimenti rispetto a miglioramenti di qualsivoglia natura e, in secondo luogo, sul fatto che il benessere,

e quindi la crescita del PIL pro capite, è strettamente correlato all'utilizzo pro capite dell'energia nella fase finale del suo trasporto. Nell'emendamento viene messa in risalto la rilevanza del PIL pro capite per le esigenze di investimento nel settore dell'energia, nonché la necessità di una maggiore flessibilità della politica energetica degli Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) Tutte le forme di energia primaria dovrebbero tenere conto del lavoro aggiuntivo necessario per il suo ottenimento, la generazione e il funzionamento degli impianti energetici, nonché per il loro smaltimento, compresa l'eliminazione dei rischi ambientali che accompagnano detti processi.

Or. pl

Motivazione

L'energia primaria non è mai trasformata e trasmessa agli utenti come energia finale al cento per cento, nemmeno a partire da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) Le azioni degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari unionali adeguatamente concepiti ed efficienti, quali il bilancio dell'UE, il FEIS o la Banca europea per gli investimenti (BEI), che dovrebbero essere tecnologicamente neutrali e incentrati sul metodo di riduzione del consumo dell'energia primaria più efficiente in termini economici oppure mirati al rafforzamento dell'efficienza

Motivazione

Gli strumenti a sostegno del conseguimento dell'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere progettati in modo analogo, onde garantire una soluzione economicamente vantaggiosa, tecnologicamente neutrale e favorevole per i consumatori.

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 3**

Testo della Commissione

3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30 %". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e **modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla** all'orizzonte 2030.

Emendamento

3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30 %". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e **analizzare gli aspetti tecnici e quelli relativi agli investimenti di tale modifica della direttiva, onde evitare che, all'orizzonte 2030, causino difficoltà economiche agli Stati membri e peggiorino le condizioni di vita dei cittadini diminuendo il loro PIL pro capite.**

Motivazione

Tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero svolgere un tale esame del proprio potenziale, in modo da basare le proprie ambizioni su fondamenti realistici.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 4**

Testo della Commissione

4) Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del **30 %** la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi **di efficienza energetica**, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe **lasciare invariata** la facoltà **degli Stati membri** di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia **primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica**. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di **efficienza energetica** tenendo conto del fatto che **nel 2030** il consumo **energetico** dell'Unione non deve superare **1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale**. **Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23 % e il consumo di energia finale del 17 % rispetto ai livelli del 2005**. Una valutazione regolare dei progressi verso **il** raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione **per il 2030** è **necessaria** ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

Emendamento

4) Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del **35 %, a livello UE negli ambiti dell'energia commerciale, del riscaldamento e del raffreddamento nell'edilizia abitativa e dei trasporti**, la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi espressi in **termini di riduzione consistente del** consumo di energia primaria e finale nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione **non** dovrebbe **limitare gli Stati membri, guidati dai loro piani di sviluppo, per quanto riguarda la priorità al ritmo di incremento dell'efficienza nei suddetti settori economici, in quanto essi mantengono** la facoltà di fissare i contributi nazionali in base **alla determinazione effettiva dell'intensità energetica delle proprie economie e** al consumo di energia finale **accumulata**. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di **riduzione del consumo dell'energia primaria accumulata** tenendo conto del fatto che il consumo **di energia primaria accumulata** dell'Unione non deve superare **1 321 Mtoe (più il consumo del carburante per il trasporto)** di energia primaria **accumulata**. Una valutazione regolare dei progressi **degli Stati** verso **la realizzazione degli impegni volti al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione è effettuata ogni 2 anni e mezzo** ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

Or. pl

Motivazione

L'efficienza energetica dovrebbe essere considerata globalmente, senza esclusione alcuna e il modo migliore per quantificare il risparmio è il calcolo basato sulla riduzione del consumo dell'energia primaria accumulata.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) La dinamica dei cambiamenti in termini di efficienza energetica dovrebbe essere calcolata a livello delle imprese e dei settori economici e a livello degli Stati membri, in quanto dipende dal loro mix energetico e dal loro ritmo di sviluppo economico. Dovrebbe inoltre essere definita a livello di tutta l'Unione europea unendo, nell'ambito dell'Unione dell'energia, i sistemi dei singoli paesi in un unico sistema cooperativo di mercato comune.

Or. pl

Motivazione

L'Unione dell'energia nell'ambito dell'efficienza sarà conseguita soltanto in presenza di una tendenza all'aumento dell'efficienza energetica del mix medio in tutti gli Stati membri, anche attraverso un collegamento efficace dei sistemi energetici nazionali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) L'efficienza operativa momentanea dei sistemi energetici è influenzata dalla possibilità di integrare nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da varie fonti di energia che collaborano tra di loro e sono caratterizzate da tempi (periodi) diversi di inerzia e di avvio. Il miglioramento di detta efficienza consente di sfruttare meglio le energie rinnovabili, quali ad esempio l'energia eolica combinata alle turbine a gas, al fine di evitare il sovraccarico delle reti servite dai

grandi produttori di energia tradizionali, che dispongono di generatori a vapore caratterizzati da una elevata inerzia termica.

Or. pl

Motivazione

L'energia derivata dalle FER, ad eccezione delle centrali idroelettriche, non è efficiente, mentre la sua introduzione nella rete alimentata dalle centrali termoelettriche in modo "rigido" richiede il loro mantenimento "in servizio", riducendo in questo modo l'efficienza totale.

Emendamento 9

**Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire misure volte al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione sull'efficienza energetica nel 2020, in conformità degli impegni politici degli Stati membri in materia di efficienza energetica. Tale efficienza va calcolata in base a un rapporto definito come dinamica del cambiamento dell'efficienza energetica, che tiene conto del PIL pro capite dei paesi interessati nel periodo compreso tra l'anno di riferimento e il 2020.

Or. pl

Motivazione

Al fine di valutare le implicazioni della decisione politica "3 x 20" entro l'anno 2020, si propone il metodo di calcolo secondo le nuove formule di cui all'articolo 2, che tengono conto del PIL pro capite nel periodo di riferimento.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

7) Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente **"nuovi" risparmi energetici nell'uso finale**, per l'intero periodo obbligatorio, **pari all'1,5% delle vendite annue** di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto **tramite** nuove misure **politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio**, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, **oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.**

Emendamento

7) Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente **un risparmio di energia primaria accumulata** per l'intero periodo obbligatorio, **equivalente ai "nuovi" obblighi in materia di risparmio energetico derivanti dall'effettivo aumento dell'efficienza di conversione, trasmissione e utilizzo dell'energia.** Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto **adottando** nuove misure **relative alla politica di investimento e finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica per il periodo compreso** tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.

Or. pl

Motivazione

I risparmi energetici ripartiti, ad esempio in maniera lineare, per tutto il periodo di riferimento, dovrebbero riferirsi all'energia primaria accumulata e non ai risparmi complessivi di energia nell'uso finale, che non sempre risultano equivalenti. Tali risparmi non possono dunque essere calcolati in base al loro valore di vendita, che può variare nei singoli Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) Le nuove norme ammissibili sulle emissioni di CO₂ espresse in grammi per chilowattora dovrebbero essere adottate tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva derivante dalla conversione dell'energia primaria contenuta nei combustibili fossili in energia finale totale, ossia energia termica ed elettrica. I sistemi di cogenerazione dovrebbero

essere progettati per l'energia "comune" in modo da non dover ottenere quote di emissione aggiuntive.

Or. pl

Motivazione

Questo approccio permetterà di sfruttare meglio le tecnologie di cogenerazione.

Emendamento 12

**Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) Le norme in materia di emissioni dovrebbero tener conto dell'efficienza energetica attuale e potenziale del mix energetico di ciascuno Stato membro dell'UE. Dovrebbero anche tener conto del reale sistema di approvvigionamento dell'energia primaria di origine interna e d'importazione, affinché il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS dell'UE) possa essere modificato senza ridurre la competitività delle economie dei paesi che producono energia dai combustibili fossili, segnatamente dal carbone.

Or. pl

Motivazione

Sull'energia primaria importata nell'UE, ad esempio gli idrocarburi e il carbone, dovrebbero gravare i costi relativi alle autorizzazioni per le emissioni di CO₂, mentre l'efficienza energetica dovrebbe essere rettificata in base al consumo energetico relativo alla loro estrazione e il trasporto.

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)**

7 quater) Gli Stati membri dovrebbero definire l'efficienza energetica totale del loro mix energetico, ovvero l'efficienza della transizione dall'energia primaria di cui dispongono, attraverso l'energia finale fornita al mercato dei consumatori, fino all'energia utilizzata sul mercato, nell'edilizia abitativa, nei trasporti e nell'industria, utilizzando i fattori di conversione indicati nell'allegato IV bis come PEF e tenendo conto della quota percentuale di ciascun elemento dell'energia primaria in tale mix, sommando le singole quote di tali elementi moltiplicate per l'opportuna efficienza di conversione.

Or. pl

Motivazione

Ciascun mix energetico è caratterizzato dall'efficienza di conversione, che consente di individuare i punti deboli di tale mix e di valutare il margine di miglioramento dell'efficienza energetica media di ciascuno Stato membro, ovvero $E_{em.mix} = X1 \times \eta1 + X2 \times \eta2 + X3 \times \eta3 + \dots$, dove: X sta per la quota percentuale di una data energia primaria, η per il rendimento (efficienza) di conversione in energia finale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 7 quinquies (nuovo)

7 quinquies) La Commissione dovrebbe stimare il rendimento (efficienza) energetico medio dell'intera Unione europea basandosi sull'efficienza dei mix energetici degli Stati membri e tenendo conto della quota percentuale di utilizzo dell'energia primaria da parte degli stessi.

Or. pl

Motivazione

La conoscenza di questo indice relativo è cruciale per la definizione della politica dell'Unione dell'energia.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

8) Le misure **di efficienza energetica** a lungo termine **continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma** ai fini del **prossimo obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.**

Emendamento

8) Le misure a lungo termine **di riduzione dei consumi dell'energia primaria accumulata, adottate prima del 2020, contribuiranno al processo di risparmio energetico nel periodo dal 2021 al 2030, sebbene tali risparmi non possano essere contabilizzati** ai fini del **conseguimento degli impegni precedenti non realizzati (risalenti a prima del 2020). Le cause della mancata realizzazione degli impegni assunti per il 2020 dovrebbero essere analizzate e prese in considerazione nei nuovi programmi per il 2030.**

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero indicare la causa dell'eventuale mancata realizzazione degli impegni relativi all'efficienza energetica.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

9) **I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque.** Per calcolare l'impatto

Emendamento

9) Per calcolare l'impatto **reale** delle **nuove** misure introdotte, **tra cui le misure di investimento, occorre prendere in considerazione** solo i risparmi **derivanti dalle** misure **che incidono sullo sviluppo dell'efficienza energetica.** Gli Stati membri

delle misure introdotte *possono essere conteggiati* solo i risparmi *netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle* misure di efficienza energetica *in questione*. *Per calcolare i risparmi netti*, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in *assenza della politica* di risparmio energetico. *L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza*, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in *caso di ulteriori interventi* di risparmio. Le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

Or. pl

Motivazione

Il problema del risparmio non deve essere complicato dal presupposto che, anche in assenza di una nuova politica energetica, esiste già "qualche" politica energetica precedente. Ciò complica il calcolo del risparmio. Non si può presumere che esistano delle azioni definite dalla Commissione come "normali". È legittimo chiedersi quali azioni vengono definite dalla Commissione come "normali".

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) *Data la variabilità dell'efficienza di utilizzo dell'energia primaria accumulata, la conversione dell'energia finale, ossia dell'energia elettrica e*

termica in energia primaria, non può essere effettuata utilizzando gli stessi indicatori PEF, in quanto non possono essere sommati i valori assoluti di tipi di energia qualitativamente diversi, ottenuti mediante differenti tecnologie dalla diversa efficienza di conversione.

Or. pl

Motivazione

È opportuno perseguire la trasparenza del calcolo dei risparmi futuri.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

12) Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori in condizioni di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.

Emendamento

12) ***La triplicazione della termo-modernizzazione ogni anno e il*** miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori ***a basso reddito*** in condizioni di ***rischio di*** precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative, ***rafforzata per richiedere come prioritaria l'implementazione di una parte significativa*** e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.

Or. xm

Motivazione

È opportuno raccomandare agli Stati membri l'introduzione di normative in grado di triplicare la portata dell'isolamento degli edifici residenziali.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) La gestione della domanda notturna e diurna di energia elettrica costituisce uno strumento importante per migliorare l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto potenzia notevolmente le possibilità di risparmio energetico da parte dei consumatori o di terzi da essi indicati permettendo loro di prendere decisioni sulla base di informazioni che indicano la possibilità di ottimizzare l'utilizzo dell'energia negli orari in cui è richiesta, incluse le ore in cui la domanda di energia è più alta, in modo da consentire un migliore utilizzo delle reti di trasmissione e delle risorse di generazione.

Or. pl

Motivazione

Un consumo di energia omogeneo, regolato ad esempio da tariffe notturne e diurne accresce l'efficienza energetica.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter) Circa 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizione di povertà energetica. Pertanto, le misure di efficienza

energetica volte a ottenere un'energia finale a basso costo dovrebbero assumere un ruolo centrale in qualsiasi strategia efficace in termini di costi per lottare contro la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori ed essere complementari alle politiche previdenziali a livello degli Stati membri.

Or. xm

Motivazione

La precarietà energetica verrà limitata quando diminuiranno i costi dell'energia elettrica finale, attraverso il miglioramento dell'efficienza di conversione e di trasmissione, e dell'energia termica finale grazie alla termo-modernizzazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 quater) Gli edifici del parco immobiliare dell'Unione dovranno diventare "a energia quasi zero" entro il 2050, conformemente agli impegni della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21), tenuta a Parigi nel dicembre 2015. L'attuale tasso di ristrutturazione degli edifici è insufficiente e gli edifici di proprietà o occupati da cittadini a basso reddito a rischio di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. È quindi opportuno che gli Stati membri, nell'adottare le misure relative agli obblighi di risparmio energetico, ai regimi obbligatori di efficienza energetica e alle misure politiche alternative, previsti dalla presente direttiva, diano la priorità a tale gruppo di cittadini, rafforzando il loro impegno di triplicare su base annuale la termo-modernizzazione.

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che gli sforzi annuali compiuti finora sono insufficienti e dovrebbero essere nettamente incrementati.

Emendamento 22**Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

13 bis) Il bilancio energetico delle imprese e dei settori economici degli Stati membri può essere migliorato ricorrendo ai principi dell'economia circolare, mediante un opportuno utilizzo dei rifiuti industriali come materie prime secondarie, a condizione che il loro potenziale energetico (exergico) sia sufficientemente alto e superiore al potenziale delle materie prime alternative. I prodotti eccessivamente trasformati, quali i rifiuti industriali, sono caratterizzati da un livello di entropia configurazionale troppo elevato per poter contare sul semplice riciclaggio per ottenere un'efficienza energetica positiva.

Or. pl

Motivazione

Il semplice riciclaggio degli pneumatici è, ad esempio, inutile perché richiederebbe un enorme consumo di energia. Il corretto sfruttamento dell'economia circolare richiede l'abbandono del semplice riciclaggio.

Emendamento 23**Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)**

13 ter) La politica dell'economia circolare dovrebbe basarsi sul bilancio dell'exergia quale criterio di valutazione dell'efficienza energetica nell'utilizzo dei rifiuti industriali come materie prime secondarie. Il potenziale energetico dei prodotti complessi eccessivamente trasformati, quali i materiali compositi o alcuni prodotti elettronici, è troppo basso mentre l'entropia configurazionale è troppo alta per poter ottenere un'efficienza energetica positiva.

Or. pl

Motivazione

Il semplice riciclaggio dei materiali compositi è, ad esempio, inutile perché richiederebbe un enorme consumo di energia. Il corretto sfruttamento dell'economia circolare richiede l'abbandono del semplice riciclaggio.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)**

15 bis) La costruzione di unità di generazione distribuita limita le perdite di trasmissione e consente un adeguamento flessibile all'evoluzione della domanda da parte dei consumatori locali. L'efficienza dei sistemi combinati (di cogenerazione) è pari all'80-90 %. Gli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità (unità di generazione distribuita), costruite in prossimità delle zone ad alta densità demografica e dotate di accumulatori di calore, consentono di ottenere un'elevata flessibilità ed efficienza nella produzione di corrente e del calore/freddo:

$$\eta = \frac{E_e + E_{tc} + E_{rc}}{E_i}$$

dove: η - efficienza della conversione in energia finale,

E_i - energia iniziale,

E_e - energia elettrica,

E_{tc} – energia termica in cogenerazione,

E_{rc} – energia di raffreddamento in cogenerazione.

Or. pl

Motivazione

La generazione distribuita, ivi compresa la congregazione, rappresenta un buon metodo per ottenere un aumento dell'efficienza di conversione con perdite di trasmissione basse.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 ter) L'incremento dell'efficienza energetica è il risultato diretto delle seguenti fasi dei processi di cessione e conversione dell'energia, ovvero: la conversione efficiente dell'energia primaria in energia finale, l'efficiente trasmissione ai consumatori sotto forma di energia elettrica o termica, nonché l'utilizzo parsimonioso da parte dei consumatori finali. L'effetto di risparmio sul mercato dei consumatori non dovrebbe essere considerato come l'unica funzione dell'obiettivo di efficienza, in quanto può anche risultare dall'andamento negativo dei prezzi dell'energia.

Or. pl

Motivazione

Nella sua proposta la Commissione europea si riferisce esclusivamente al risparmio sul mercato del consumatore, eppure le maggiori riserve di efficienza risiedono proprio nella conversione dell'energia primaria e nella sua trasmissione a basso costo a suddetto mercato.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 quater) *Nell'effettuare investimenti innovativi finalizzati a un aumento significativo dell'efficienza del consumo di energia primaria accumulata, è opportuno prendere in considerazione l'abrogazione o la modifica delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (direttiva ETS UE) riguardanti i valori limite di emissione sfavorevoli all'innovazione delle centrali energetiche a carbone.*

^{1 bis} *Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).*

Or. pl

Motivazione

Le disposizioni della direttiva ETS UE sono contrarie al carbonio da un punto di vista dottrinale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 16

16) Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100% per le fonti rinnovabili non combustibili, 10% per le centrali geotermoelettriche e 33% per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E.

16) Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100% per le fonti rinnovabili non combustibili, 10% per le centrali geotermoelettriche e 33% per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E. ***I valori PEF sono riportati negli allegati IV bis e IV ter della presente direttiva.***

Or. pl

Motivazione

Il valore del coefficiente PEF varia a seconda delle diverse fonti di energia. Tali indici reali sono necessari per la conversione, al momento della transizione, da energia utile e finale a energia primaria accumulata, come indicata dagli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) Le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 relative al piano di efficienza energetica (10709/11) sottolineano che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia primaria dell'Unione, il che costituisce il 50 % dell'energia finale, e che, al fine di consentire la crescita economica e l'occupazione nei settori che richiedono qualifiche speciali, come l'edilizia e la fabbricazione dei prodotti da costruzione, e nelle attività professionali, quali l'architettura, la pianificazione urbana e la consulenza sull'ingegneria del riscaldamento e del raffreddamento, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine in tali ambiti oltre il 2020, mobilitando fondi per investire in una termo-modernizzazione di massa del parco immobiliare esistente a uso abitativo e pubblico e per costruire nuovi alloggi a emissioni zero.

Or. pl

Motivazione

L'edilizia abitativa racchiude il potenziale più facilmente sfruttabile dal punto di vista tecnico per incrementare l'efficienza energetica.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 17

PE604.805v01-00

26/72

PR\1126255IT.docx

Testo della Commissione

Emendamento

17) Affinché gli allegati della direttiva e i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 10, possano essere aggiornati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'aggiornamento dovrebbe essere concordato di volta in volta con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) Gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore rispetto al PIL medio dell'UE dovrebbero avere la possibilità di aumentare il consumo di energia primaria a condizione che la conversione in energia finale, la trasmissione, la distribuzione e il risparmio sul mercato dei consumatori tengano conto di un aumento significativo dell'efficienza energetica in tutte le fasi del processo tecnologico di circolazione del flusso di energia primaria rilasciata.

Or. pl

Motivazione

Occorre uniformare le norme di consumo dell'energia utile in tutti gli Stati membri dell'UE.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 ter) Il calcolo dell'aumento effettivo dell'efficienza nel suo significato fisico coinvolge vari grandi operatori economici: i produttori di energia, comprese le centrali elettriche e gli impianti di cogenerazione, i distributori delle reti di trasmissione e inoltre il mercato dei consumatori, ultimo anello della catena di utilizzo dell'energia, ovvero, secondo la formula indicata all'articolo 2, paragrafi 6 e 6 bis, della direttiva 2012/27/UE quale modificata dalla presente direttiva.

Or. pl

Motivazione

Alla definizione viene introdotta la formula che consente il calcolo dell'efficiente utilizzo dell'energia primaria.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 quater) Data la distribuzione disomogenea della capacità di generazione sul territorio dell'UE, l'efficienza energetica generale può essere aumentata attraverso l'importazione di energia finale dai paesi terzi. Diventano pertanto necessarie politiche dell'Unione che conducano non solo alla regolamentazione del commercio dell'energia primaria, il che comporta, tra l'altro, la costruzione di gasdotti e oleodotti, ma anche all'importazione di

Motivazione

L'importazione dell'energia finale, ad esempio da paesi terzi limitrofi, può garantire una maggiore efficienza di utilizzo rispetto all'importazione dell'energia dai paesi dell'UE più lontani.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1 La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 e del **30 %** vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti *dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze*. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a *superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e* nell'uso dell'energia *e* prevede la fissazione di obiettivi *e contributi* nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.";

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 *rispetto all'anno di riferimento* e del **35 %** vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti *di tale* efficienza **dopo il 2030**. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a *migliorare il suo funzionamento mediante l'aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia primaria, il miglioramento della fornitura di energia finale e successivamente il consumo efficiente della stessa. A tale scopo*, prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi, *la somma dei cui contributi definirà l'obiettivo generale dell'UE* in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030. *Gli Stati membri, prima di preparare i piani di risparmio dell'energia primaria, fissano l'efficienza energetica per il proprio mix energetico in base ai valori PEF contenuti nell'allegato IV bis.*

Motivazione

L'efficienza energetica del mix energetico degli Stati membri espressa come l'efficienza di utilizzo dell'energia primaria si basa sull'efficienza di produzione, trasmissione e utilizzo, mentre la conversione dell'energia finale in energia primaria avviene in base ai coefficienti PEF.

Emendamento 34**Proposta di direttiva**

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – parte introduttiva – lettera a (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1

Testo attuale

"1) "energia", tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia;";

Emendamento

1 bis) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1) "energia", grandezza fisica scalare che indica lo stato strutturale-cinetico dei sistemi materiali (materia) che possono interagire reciprocamente sotto l'effetto di stimoli esterni e condurre a un nuovo stato strutturale-cinetico di equilibrio, in una transizione la cui intensità determina l'entità del lavoro svolto e l'effetto meccanico e termico di dissipazione. L'energia passando da uno stato all'altro non viene distrutta;";

Motivazione

L'attuale definizione di energia è vaga.

Emendamento 35**Proposta di direttiva**

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è aggiunto il punto seguente:

"1 bis) "energia primaria", l'energia delle onde elettromagnetiche, compresa la radiazione solare, l'energia meccanica, l'energia eolica e idrica, incluse le maree, e l'energia chimica che è contenuta nei combustibili fossili e nelle materie prime, nonché l'energia potenziale contenuta nella crosta terrestre sotto forma di sollecitazioni meccaniche liberate durante la fase di distensione, l'energia geotermica e nucleare contenuta negli elementi fissili o rilasciata durante la fusione termonucleare; può essere divisa in due gruppi di energia:

– energia non rinnovabile, ovvero l'energia contenuta nei combustibili fossili e l'energia nucleare;

– energia rinnovabile, ovvero la radiazione solare, l'energia eolica e mareomotrice, nonché l'energia contenuta nella crosta terrestre e l'energia contenuta nei biocombustibili;"

Or. pl

Motivazione

La definizione di energie primarie comprende tutte le forme primarie di energia d'origine endogena, non terrestre ed esogena generata all'interno del nostro pianeta.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è aggiunto il punto seguente:

"1 ter) "energia utile", energia della radiazione ottica ed elettromagnetica,

energia termica, elettrica e meccanica utilizzata negli impianti tecnici e nelle macchine compiono un determinato lavoro, e per il riscaldamento e il raffreddamento nell'edilizia abitativa, derivante dalla conversione dell'energia elettrica e dell'energia termica finali e dell'energia fornita sotto forma di carburanti, tra cui i carburanti per la propulsione dei veicoli;"

Or. pl

Motivazione

Questo tipo di energia è utilizzato nel mercato dei consumatori.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d) è aggiunto il punto seguente:

"1 quater) "fattore di energia primaria (PEF)", il coefficiente (fattore), ovvero una quantità numerica adimensionale, che consente, attraverso una moltiplicazione, di calcolare la quantità di energia primaria in base alla quantità misurata di energia finale ripartita secondo le varie fonti di tale energia finale sotto forma di energia elettrica e termica, e di calcolare l'energia primaria accumulata in modo da rispecchiare le perdite energetiche dovute alla conversione e alla trasmissione;"

Or. pl

Motivazione

Il coefficiente di energia primaria (PEF) serve per calcolare l'energia primaria inizialmente

alla base della catena di conversione in energia finale in modo da ottenere, moltiplicando l'energia finale per il coefficiente, il valore dell'energia primaria.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) è aggiunto il punto seguente:

"1 quinquies) "fattore nazionale di energia primaria", ovvero il quoziente del rapporto tra l'energia primaria utilizzata da un determinato Stato membro e l'energia finale da esso prodotta e consumata;"

Or. pl

Motivazione

Il coefficiente nazionale di energia primaria degli Stati membri varia tra 1,10-1,20 e 1,60-1,66 e dipende dall'efficienza di utilizzo di energia primaria da parte degli Stati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera f (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f) è aggiunto il punto seguente:

"1 sexies) "catena delle conversioni energetiche", il processo tecnologico che comincia con il rilascio dell'energia primaria e la sua trasmissione al mercato sotto forma di energia finale dove è poi convertita in energia utile (lavoro) presso un consumatore; l'energia termica finale si trasferisce spontaneamente dai sistemi materiali a temperatura più elevata verso

quelli con una temperatura più bassa;";

Or. pl

Motivazione

Più lunga è la catena di conversioni energetiche, tanto più bassa è l'efficienza energetica totale, mentre la direzione del flusso di calore, se non viene imposta utilizzando, ad esempio, le pompe di calore, è sempre unidirezionale: dai sistemi a temperatura più elevata ai sistemi più freddi.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera g (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 2

Testo attuale

"2) "consumo di energia primaria", il consumo interno lordo, ad esclusione degli usi non energetici;"

Emendamento

g) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "consumo di energia primaria", il consumo interno lordo ***complessivo, compresa l'energia utilizzata per ottenere energia primaria e per il trasporto, ivi incluso il trasporto dei carburanti necessari alla produzione di energia finale anche da paesi terzi,*** ad esclusione degli usi non energetici;"

Or. pl

Motivazione

La definizione attuale è vaga e omette l'energia utilizzata per ottenere tale energia e per trasportare, ad esempio il gas, il petrolio o il carbone al consumatore.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera h (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 3

Testo attuale

"3) "consumo di energia finale", **tutta** l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura. **Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;**"

Emendamento

h) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "consumo di energia finale", **il consumo di energia elettrica** fornita **sul mercato del consumatore, necessaria** per l'industria e i trasporti, **nonché il consumo di energia fornita alle** famiglie, **al settore dei** servizi e **all'**agricoltura, **che dipende dalla potenza totale disponibile, incluse la potenza attiva e quella passiva, al momento della fornitura di detta energia;**"

Or. pl

Motivazione

Per evitare il blackout, a causa del consumo disomogeneo sul mercato, la capacità energetica dovrebbe sempre superare la domanda. In generale, questa differenza è pari al 20 per cento.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera i (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 4

Testo attuale

"4) "efficienza energetica", il rapporto tra **un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;**"

Emendamento

i) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4) "efficienza energetica", il rapporto tra **energia finale ed energia primaria o tra energia utile ed energia finale, espresso in percentuale nell'allegato V bis, mentre il rendimento totale può essere costituito dal prodotto dell'efficienza delle tre fasi distinte della catena di conversione precedentemente citate, e l'efficienza totale dalla somma delle singole efficienze della catena di conversione;**"

Or. pl

Motivazione

L'efficienza energetica è spesso espressa come il quoziente tra l'energia finale e l'energia iniziale sotto forma di frazione inferiore a 1 che, moltiplicato per 100, indica la quota percentuale di efficienza in uno specifico momento.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera j (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 6

Testo attuale

"6) *"miglioramento* dell'efficienza *energetica", l'incremento* dell'efficienza *energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;"*

Emendamento

j) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) *"aumento* dell'efficienza *dell'utilizzo di energia primaria", un indice relativo per valutare la dinamica dell'aumento* dell'efficienza *dovuto a interventi tecnici o economici nel periodo in esame, espresso dalla formula:*

$$\Delta E_p = \left(1 - \frac{E_{pf}}{E_{pi}} \right) \times 100 [\%]$$

dove:

E_{pi} - energia primaria iniziale

E_{pf} - energia primaria finale;"

Or. pl

Motivazione

La definizione ha come oggetto la dinamica di aumento, ovvero il comportamento (aumento o diminuzione) dell'indice relativo adimensionale nel corso del tempo.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera k (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

k) è aggiunto il punto seguente:

"6 bis) "aumento nominale rettificato dell'efficienza energetica", un indice relativo per valutare la dinamica di aumento durante il periodo in esame, riferito al PIL nazionale pro capite con la formula:

$$\Delta E_p = \left(1 - \frac{E_{pf} \times PIL_i}{E_{pi} \times PIL_f} \right) \times 100 [\%]$$

dove:

E_{pf} - energia primaria finale

E_{pi} - energia primaria iniziale

PIL_i - PIL pro capite nazionale all'inizio della misurazione

PIL_f - PIL pro capite nazionale alla fine della misurazione;"

Or. pl

Motivazione

La definizione ha come oggetto l'indice relativo che non misura direttamente l'aumento dell'efficienza in termini fisici, ma è un indice "nominale" che tiene conto delle variazioni del PIL pro capite.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera l (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 10

Testo attuale

"10) **"superficie coperta** utile totale", **la superficie coperta** di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del **clima**

Emendamento

l) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10) **"spazio coperto** utile totale", **il volume coperto** di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del **riscaldamento** degli

degli ambienti interni;"

ambienti interni;"

Or. pl

Motivazione

Subordinare le variazioni di condizionamento del riscaldamento al volume piuttosto che alla superficie è più logico.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera m (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 16

Testo attuale

"16) "parte partecipante", un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da un uno strumento politico normativo nazionale;"

Emendamento

m) il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16) "parte partecipante", un'impresa o un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi ***relativi all'efficienza energetica, compresa l'efficacia di conversione,*** nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da un uno strumento politico normativo nazionale;"

Or. pl

Motivazione

La modifica precisa lo scopo delle misure adottate dalle parti.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera n (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 20

Testo attuale

"20) "distributore di energia", una persona

Emendamento

n) il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20) "distributore di energia", una persona

fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti *finali e a* stazioni di distribuzione che vendono energia a *clienti* finali;

fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile *della gestione dell'energia e* del trasporto di energia *primaria trasformata* al fine della sua fornitura *sotto forma di energia finale* a clienti, *inclusi* stazioni *e sottosistemi* di distribuzione che vendono energia a *utenti* finali;

Or. pl

Motivazione

La modifica intende indicare chiaramente la direzione del flusso di energia.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera o (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 23

Testo attuale

"23) "cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;"

Emendamento

o) il punto 23 è sostituito dal seguente:

"23) "cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia *finale* per proprio uso finale *al fine di utilizzarla mediante la trasformazione in energia e lavoro utile;*"

Or. pl

Motivazione

La modifica precisa il tipo di energia fornita al mercato dei consumatori.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera p (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 28

Testo attuale

"28) "sistema di misurazione intelligente", un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;"

Emendamento

p) il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28) "sistema di misurazione intelligente", un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni ***in tempo reale*** rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;"

Or. pl

Motivazione

Solamente le informazioni aggiornate, ovvero ottenute in tempo reale, permettono una programmazione "intelligente" dell'utilizzo di energia.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera q (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

q) è aggiunto il punto seguente:

"34 bis) "aumento finale dell'efficienza energetica", la somma degli incrementi di efficienza energetica, ottenuta su base annua lungo l'intera catena dei consecutivi processi termici, elettrici o meccanici di produzione e trasformazione di energia, accompagnati dalla riduzione del potenziale energetico rispetto all'ambiente circostante;"

Or. pl

Motivazione

L'aumento finale dell'efficienza energetica è espresso in valori percentuali, che si sommano, oppure in frazioni, la cui somma è nettamente inferiore a 1 e moltiplicata per 100 fornisce una percentuale.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera r (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 36

Testo attuale

"36) "rapporto *energia/calore*", il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;"

Emendamento

r) il punto 36 è sostituito dal seguente:

"36) "rapporto *elettricità/calore di cogenerazione*", il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;"

Or. pl

Motivazione

È opportuno precisare la denominazione del concetto relativo al processo di cogenerazione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera s (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 2 – punto 45

Testo attuale

"45) "aggregatore", un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia."

Emendamento

s) il punto 45 è soppresso;

Or. pl

Motivazione

La presente definizione non indica chiaramente se si tratta di gestione dell'energia e o di vendita di energia finale.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria ***o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica***. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria ***e di consumo di energia finale nel 2020*** e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Emendamento

Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo ***cumulativo*** di energia primaria. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria ***nel 2020 in riferimento al consumo di energia finale in quell'anno*** e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli; ***l'indice che esprime il rapporto tra energia primaria ed energia finale utilizzate negli Stati membri rientra tra gli indici di efficienza energetica delle loro economie***.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento intende uniformare i criteri di valutazione comparativa attraverso il consumo cumulativo di energia.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) del fatto che nel 2020 **il consumo energetico** dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia **primaria** e non superiore a **1 086** Mtoe di energia **finale**;

Emendamento

a) del fatto che nel 2020 **l'offerta totale di energia primaria** dell'Unione (**inclusi i trasporti**) non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di **carburante convenzionale, mentre il consumo di energia finale negli Stati membri**, non superiore a **1 083** Mtoe, **dovrebbe derivare, da una parte, dall'efficienza di conversione e di trasporto dell'energia e, dall'altra, dal relativo calo del consumo di energia utile, dovuto all'aumento dell'efficienza energetica nell'industria e nei trasporti e dell'efficienza degli edifici e degli elettrodomestici, nonché a una mirata autolimitazione dei consumi**;

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero associare i rispettivi obblighi di risparmio non soltanto al mercato dei consumatori ma a tutto il mercato dell'energia.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione **non deve superare 1 321 Mtoe** di energia primaria **e 987 Mtoe** di energia **finale**. Gli Stati membri

Emendamento

4. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione deve **costituire il 35 % dell'efficienza energetica** di energia primaria, **il che comporta una riduzione**

notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].

del consumo di energia pari al 35 % rispetto all'anno di riferimento. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].

Or. pl

Motivazione

Utilizzando insieme l'energia finale e l'energia primaria e ipotizzando di considerare solo l'energia primaria per i calcoli, le cifre indicate nella proposta della Commissione in riferimento all'energia primaria non risultano realistiche, in quanto a tale cifra occorre aggiungere la quota di energia derivante dalla conversione dell'energia elettrica in energia primaria secondo il coefficiente PEF proposto. Nella proposta della Commissione, il PEF per l'energia elettrica è sottostimato.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis Il calcolo del risparmio energetico realizzato negli anni 2021-2030 dalle parti che si sono impegnate in tal senso dovrebbe indicare chiaramente se nei precedenti anni 2007-2020 gli obblighi sono stati assolti in conformità delle disposizioni, affinché sia possibile stabilire come limite effettivo e massimo del consumo di energia primaria il livello di 1 321 Mtoe.

Or. pl

Motivazione

Nell'ambito dei programmi della Commissione europea questa cifra costituisce l'obiettivo

primario per le attività relative all'efficienza. Se essa deriva dall'obiettivo politico per l'anno 2020, sarebbe opportuno chiedersi quale fosse il valore di base da cui è stato detratto il 30 % per ottenere tale risultato.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione effettua una stima numerica reale della quantità assoluta di energia primaria necessaria per l'Unione, tenendo conto di tutti i settori, quali quello dell'energia elettrica, dell'edilizia e dei trasporti, allo scopo di far corrispondere il valore in milioni di tonnellate di carburante convenzionale con il risparmio del 35 % di tale energia rispetto all'anno di riferimento.

Or. pl

Motivazione

Il metodo indicato dalla Commissione europea per ottenere detti valori appare non adeguatamente preciso, in quanto non si conosce il grado di probabilità con cui nel 2020 gli Stati membri avranno realizzato gli obblighi relativi all'obiettivo di risparmio legato all'efficienza, che non deve necessariamente coincidere con l'obiettivo di efficienza.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, ***delle vendite medie annue*** di energia ***ai clienti finali, realizzate*** nel

a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, ***del fabbisogno medio annuo*** di energia ***primaria dei produttori di energia,***

triennio precedente il 1° gennaio 2013;

nel triennio precedente il 1° gennaio 2013,
nonché dell'ulteriore conversione ad alto rendimento di energia primaria in energia finale, della trasmissione ad alto rendimento di energia finale da parte dei distributori e della sua vendita ai clienti finali nel mercato degli utenti;

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri devono conseguire il risparmio energetico complessivo espresso negli impegni assunti per il 2020 e gli anni seguenti in modo trasparente.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, ***delle vendite medie annue*** di energia ***ai clienti finali***, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

Emendamento

b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, ***del fabbisogno medio annuo dei produttori*** di energia ***primaria***, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019, ***nonché dell'ulteriore conversione ad alto rendimento di energia primaria in energia finale, della trasmissione ad alto rendimento di energia finale da parte dei distributori e della sua vendita ai clienti finali nel mercato degli utenti.***

Or. pl

Motivazione

I principi per la misurazione degli impegni degli Stati membri dopo il 2021 dovrebbero essere uguali a quelli antecedenti il 2020.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Emendamento

I risparmi di energia primaria, in quanto obiettivo primario dell'1,5% di risparmi annui, consistono nei risparmi derivanti dagli investimenti innovativi in blocchi energetici capaci di generare corrente ad alta efficienza energetica superiore al 40 %, in reti industriali ad alto rendimento, nonché in dispositivi e impianti ad alte prestazioni nel mercato degli utenti finali e nella termo-modernizzazione degli edifici, il che è necessario per gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Or. pl

Motivazione

Gli obiettivi di risparmio dovrebbero derivare dagli investimenti innovativi.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse *in toto o in parte* da questo calcolo.

Emendamento

Le vendite, in volume, dell'energia *primaria* utilizzata nei trasporti *non* possono essere escluse da questo calcolo.

Or. pl

Motivazione

L'esclusione comporterebbe una distorsione della realtà. L'efficienza energetica richiede un approccio globale.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Gli Stati membri determinano *la ripartizione della* quantità *calcolata* di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) *purché* alla fine di ciascun periodo *sia realizzato* il volume totale di risparmio *cumulativo prescritto*.

Emendamento

Gli Stati membri determinano *in che modo calcolare, in base agli indicatori PEF di cui agli allegati IV bis e IV ter, le* quantità di nuovi risparmi *di energia primaria da distribuire* nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) *e il modo in cui sarà realizzato*, alla fine di ciascun periodo, il volume totale di risparmio *dichiarato*.

Or. pl

Motivazione

Questo è particolarmente importante per gli Stati in cui l'energia nucleare prevale nel mix energetico. L'allegato attuale non consente di calcolare formalmente la conversione energetica, bensì la conversione di un tipo di energie in altre, in base al sistema SI. I valori PEF indicati agli allegati IV bis e IV ter esprimono l'effettiva conversione in senso fisico.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente *all'allegato V*.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente *agli allegati V e V bis*.

Motivazione

È necessaria l'introduzione del nuovo allegato V bis che illustra in percentuale, in conformità delle migliori pratiche, i valori massimi dell'efficienza energetica per i principali dispositivi e processi.

Emendamento 64**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 3**

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

7 bis. I settori dell'economia tenuti ad acquistare le quote di emissioni di CO₂, subordinati all'obbligo di riduzione annuale di utilizzo di energia in base all'indicatore lineare dell'1,5 % su base annua in ragione del loro legame con il consumo energetico, sono esonerati dall'acquisto delle quote di emissioni di CO₂, conformemente all'indicatore lineare di riduzione annuale di emissioni di questo gas pari al 2,2 % su base annua, se la riduzione di utilizzo di energia comporterà perdite economiche superiori al costo d'acquisto di tali quote; una crescita reale dell'efficienza energetica, programmata e valutata da esperti ex ante, dovrebbe essere ricompensata ex post nell'esercizio successivo con l'esenzione dall'obbligo d'acquisto relativo alla conseguente riduzione relativa dell'utilizzo di energia primaria, nel caso in cui fosse utilizzata in un modo nuovo.

Motivazione

Gli indicatori lineari annui imposti per la riduzione delle emissioni di CO₂ e per la limitazione di utilizzo energetico (di efficienza) considerati insieme possono causare perdite

economiche.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia **finale o** primaria. Il metodo scelto per definire **il volume di** risparmi energetici **imposto** è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i **fattori** di conversione di cui all'allegato IV.

Emendamento

3. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmio energetico imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia primaria. Il metodo scelto per definire **i** risparmi energetici **imposti attraverso un aumento dell'efficienza** è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i **volumi** di conversione **di energia espressa in una grandezza in energia espressa in altre grandezze, in base al sistema SI**, di cui all'allegato IV.

Or. pl

Motivazione

L'allegato attuale non consente di calcolare formalmente la conversione energetica, bensì la conversione di un tipo di energia in altre, in base al sistema SI. I valori PEF indicati agli allegati IV bis e IV ter esprimono l'effettiva conversione in senso fisico.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie **in condizioni** di precarietà energetica e negli alloggi

Emendamento

a) includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte **significativa** delle misure di efficienza energetica, **soprattutto nell'edilizia abitativa**, sia attuata in via prioritaria presso le famiglie

sociali;

a basso reddito a rischio di precarietà energetica e negli alloggi sociali;

Or. xm

Motivazione

L'aumento dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa dovrebbe far diminuire i costi di riscaldamento e le probabilità di rischio di povertà energetica.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nell'ambito del regime obbligatorio di efficienza energetica, vengono creati sistemi di gestione della domanda di energia elettrica basati sul mercato che garantiscono la continuità delle forniture nei periodi di picco del consumo energetico, quali i periodi estivi o invernali, in modo da non superare la riserva disponibile di energia; sono necessari accordi commerciali con i grandi utenti industriali che consentano di spostare nei sistemi nazionali le forniture a essi destinate oltre i periodi di picco.

Or. pl

Motivazione

Alla luce della continua crescita della domanda di energia elettrica nell'UE, questa soluzione consentirà di incrementare l'energia disponibile nei sistemi di energia elettrica.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti **all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.**

Emendamento

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti **siano il risultato dell'aumento di efficienza energetica in tutte le fasi di trasmissione dell'energia, partendo dall'energia primaria, passando per quella finale e giungendo all'energia utile.**

Or. pl

Motivazione

I risparmi energetici dovrebbero essere ottenuti attraverso l'aumento dell'efficienza energetica in tutte le fasi di trasmissione dell'energia e non solamente presso gli utenti finali.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

Emendamento

2. In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia **tramite l'efficienza energetica**, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica **e assicurano che una parte significativa di tali misure sia attuata presso le famiglie a basso reddito a rischio di precarietà energetica o negli alloggi sociali.**

Or. xm

Motivazione

L'emendamento riguarda tra l'altro i nuclei familiari più indigenti che abitano in condomini inclusi nei programmi nazionali di termo-modernizzazione.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 quater

***Piano di compensazione energetica
interconnessa e transfrontaliera***

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elabora un piano di compensazione energetica interconnessa e transfrontaliera per ridurre al minimo le probabilità di un totale esaurimento della capacità energetica e del verificarsi di blackout in ognuno dei sistemi nazionali, anche in presenza di importanti guasti alla capacità di generazione o di ridotte capacità di trasmissione."

Or. pl

Motivazione

Un blackout di qualsiasi proporzione, su scala territoriale, riduce drasticamente l'effettiva efficienza energetica, sebbene possa apparentemente comportare "un risparmio", in base all'approccio adottato dalla direttiva del 2012 in merito a questo problema.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La valutazione "ex post" del consumo energetico dovrebbe prendere in considerazione alcuni fattori casuali, come l'impatto dei cambiamenti imprevisti delle condizioni atmosferiche, ma dovrebbe escludere la cosiddetta addizionalità, ossia la non meglio definita nozione che include l'ipotesi secondo cui, a prescindere dalle misure tecniche o economiche, si verificherà comunque un calo del consumo, ovvero si otterrà un certo risparmio.

Or. pl

Motivazione

Questo ragionamento esclude le azioni di miglioramento dell'efficienza a lungo termine. La cosiddetta "addizionalità" non è frutto di un "moto perpetuo" bensì può scaturire dall'impovertimento della società.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO IV bis

Indicatori di consumo di energia primaria non rinnovabile (consumo cumulativo di energia primaria non rinnovabile - PEF) per vettori energetici selezionati nell'Unione europea (tutti gli indicatori sono indicati in unità MJ_{Epr}/MJ)

<i>Vettore energetico finale (energia elettrica)</i>	<i>Valore del parametro di riferimento</i>	<i>Dati tecnici</i>
<i>Combustibili nell'Unione europea (valori medi)</i>		
<i>carbon fossile, presso i clienti finali</i>	<i>1,05</i>	<i>Potere calorifico medio = 26,56 MJ/kg</i>
<i>lignite, presso i clienti finali</i>	<i>1,03</i>	<i>Potere calorifico medio = 9,35 MJ/kg</i>
<i>gas naturale, presso i clienti finali</i>	<i>1,11</i>	<i>Potere calorifico medio = 45,2 MJ/kg</i>
<i>biomassa, presso i clienti finali</i>	<i>0,2</i>	<i>Potere calorifico medio = 17 MJ/kg</i>
<i>gasolio, in raffineria</i>	<i>1,14</i>	<i>Potere calorifico medio = 42,96 MJ/kg con aggiunta di biocomponenti (5,75 %); tenore di zolfo 10 ppm</i>
<i>nafta, in raffineria</i>	<i>1,17</i>	<i>Potere calorifico medio = 43,9 MJ/kg con aggiunta di biocomponenti (5,75 %); tenore di zolfo 10 ppm</i>
<i>olio combustibile leggero, in raffineria</i>	<i>1,19</i>	<i>Potere calorifico medio = 42,62 MJ/kg solo da petrolio; tenore di zolfo 0,1 %</i>
<i>olio combustibile pesante, in raffineria</i>	<i>1,08</i>	<i>Potere calorifico medio = 40,44 MJ/kg solo da petrolio; tenore di zolfo 1 %</i>
<i>Energia elettrica nell'Unione europea (valori medi)</i>		
<i>energia elettrica, presso i clienti finali individuali</i>	<i>2,40</i>	<i>tensione 230V</i>
<i>energia elettrica, presso i clienti a bassa tensione</i>	<i>2,36</i>	<i>tensione < 1 kV</i>
<i>energia elettrica, presso i clienti a media tensione</i>	<i>2,25</i>	<i>tensione 1 kV - 60 kV</i>
<i>energia elettrica, presso i clienti ad alta tensione</i>	<i>2,15</i>	<i>tensione > 60 kV</i>
<i>Energia elettrica per tecnologia (valori medi - indicativi per BAT)</i>		
<i>energia elettrica, produzione da carbon fossile, presso il produttore</i>	<i>3,48</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da lignite,</i>	<i>3,56</i>	<i>alta tensione</i>

<i>presso il produttore</i>		
<i>energia elettrica, produzione da gas naturale in un sistema a vapore e a gas, presso il produttore</i>	<i>2,21</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da gas naturale in un sistema di turbina a gas, presso il produttore</i>	<i>3,55</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da combustibile liquido, presso il produttore</i>	<i>3,92</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da centrali idroelettriche, presso il produttore</i>	<i>0,014</i>	<i>alta tensione, centrale idroelettrica a flusso continuo</i>
<i>energia elettrica, produzione centralizzata fotovoltaica, presso il produttore</i>	<i>0,415</i>	<i>alta tensione, pannelli fotovoltaici a terra con potenza di 570 kW</i>
<i>energia elettrica, produzione da turbine eoliche a terra, presso il produttore</i>	<i>0,075</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da turbine eoliche in mare, presso il produttore</i>	<i>0,055</i>	<i>alta tensione</i>
<i>energia elettrica, produzione da centrali geotermiche, presso il produttore</i>	<i>0,283</i>	<i>alta tensione, giacimenti geotermici profondi</i>
<i>energia elettrica, produzione da centrali nucleari, presso il produttore</i>	<i>3,343</i>	<i>alta tensione, reattori PWR</i>

Or. pl

Motivazione

I valori degli indicatori per le singole tecnologie di produzione di energia elettrica presentati nella tabella hanno un carattere esemplificativo per la tecnologia BAT. I loro valori reali dipenderanno in gran parte dalle condizioni nazionali e dagli indici medi di efficienza per le singole tecnologie energetiche, nonché dal loro livello tecnologico (impianti vecchi rispetto a impianti a tecnologia BAT). Il loro riallineamento è indispensabile per determinare con precisione il consumo cumulativo di energia primaria non rinnovabile nei singoli Stati membri.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato IV ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO IV ter

Indicatori di consumo di energia primaria non rinnovabile (consumo cumulativo di energia primaria non rinnovabile - PEF) per vettori di energia termica selezionati (tutti i parametri sono indicati in unità MJEpn/MJ)

<i>Vettore energetico finale</i>	<i>Valore del parametro di riferimento</i>	<i>Dati tecnici</i>
Combustibili (valori medi per l'UE)		
<i>carbon fossile, presso i clienti finali</i>	<i>1,05</i>	<i>Potere calorifico medio = 26,56 MJ/kg</i>
<i>lignite, presso i clienti finali</i>	<i>1,03</i>	<i>Potere calorifico medio = 9,35 MJ/kg</i>
<i>gas naturale, presso i clienti finali</i>	<i>1,11</i>	<i>Potere calorifico medio = 45,2 MJ/kg</i>
<i>biomassa, presso i clienti finali</i>	<i>0,2</i>	<i>Potere calorifico medio = 17 MJ/kg</i>
Energia termica nell'Unione europea (valori medi)		
<i>energia termica, sistemi di cogenerazione centralizzati (combustibili non rinnovabili escluso il gas naturale), presso il</i>	<i>1,12</i>	<i>energia termica di rete</i>

<i>cliente finale</i>		
<i>energia termica, sistemi di cogenerazione centralizzati (gas naturale), presso il cliente finale</i>	<i>0,45</i>	<i>energia termica di rete</i>
<i>energia termica, centrali termiche centralizzate (combustibili non rinnovabili escluso il gas naturale), presso il cliente finale</i>	<i>1,31</i>	<i>energia termica di rete</i>
<i>energia termica, centrali termiche centralizzate (gas naturale), presso il cliente finale</i>	<i>1,23</i>	<i>energia termica di rete</i>
<i>energia termica, fonti centralizzate, fonti di energia rinnovabile, presso il cliente finale</i>	<i>0,15</i>	<i>energia termica di rete; fonti di energia rinnovabile - principalmente biomassa e biogas</i>
<i>Energia elettrica e termica (valori medi per l'UE)</i>		
<i>energia elettrica, produzione fotovoltaica, presso i clienti finali individuali</i>	<i>0,40</i>	<i>pannelli fotovoltaici su tetto con potenza pari a 3 kW ciascuno</i>
<i>energia termica, collettori solari, presso i clienti finali individuali</i>	<i>0,10</i>	<i>collettori solari su tetto</i>
<i>energia termica, pompe di calore sotterranee, presso i clienti finali individuali</i>	<i>0,31</i>	<i>pompa di calore sotterranea fino a 30 kW</i>
<i>energia termica, pompe di calore ad aria, presso i clienti finali individuali</i>	<i>0,59</i>	<i>pompa di calore ad aria fino a 10 kW</i>
<i>energia termica, stufe a legna, presso i clienti finali individuali</i>	<i>0,25</i>	<i>riscaldamento con stufe individuali; combustione di legna; fino a 30 kW</i>

Or. pl

Motivazione

Gli indicatori PEF per le caldaie individuali alimentate da combustibili non rinnovabili dovrebbero essere determinati in base alla loro efficienza.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) conformemente alle migliori pratiche, risparmi derivanti dall'applicazione della conversione ad alto rendimento di energia primaria in energia finale, descritta nell'allegato V bis, e risparmi sul mercato dei consumatori;

Or. pl

Motivazione

L'energia finale dovrebbe essere ottenuta nel modo più efficiente possibile onde consentire al consumatore finale di poterne beneficiare, grazie alla riduzione del consumo di energia primaria in gran parte proveniente dai paesi terzi.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) risparmi derivanti da nuove reti di trasmissione efficienti;

Or. pl

Motivazione

L'energia finale dovrebbe essere trasportata al mercato con minori perdite possibile, in modo da non addebitarle al consumatore.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

soppresso

Or. pl

Motivazione

La presente disposizione è superflua ai fini dei calcoli effettuati a livello nazionale.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non può essere usato per risparmi risultanti dall'applicazione di misure fisiche.

soppresso

Motivazione

La presente disposizione è superflua in quanto potrebbe riguardare le oscillazioni congiunturali dei risparmi.

Emendamento 78**Proposta di direttiva****Allegato – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V – punto 2 – lettera a

*Testo della Commissione**Emendamento*

<p>a) occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;</p>	<p>soppresso</p>
--	-------------------------

Motivazione

La presente disposizione è superflua, in quanto la cosiddetta "addizionalità" può avere diverse cause, sia oggettive che soggettive.

Emendamento 79**Proposta di direttiva****Allegato – punto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. È aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO V bis

Massime efficienze energetiche di conversione di energia primaria in energia finale attualmente disponibili.

<i>Dispositivo o processo</i>	<i>Efficienza energetica [%]</i>
<i>Centrale elettrica a condensazione</i>	<i>45,0</i>
<i>Caldaia a gas</i>	<i>90,0</i>
<i>Radiatore elettrico</i>	<i>95,0</i>
<i>Pompa di calore</i>	<i>300,0</i>
<i>Cella fotovoltaica</i>	<i>15,0</i>
<i>Collettore solare</i>	<i>60,0</i>
<i>Caldaia a carbone</i>	<i>65,0</i>
<i>Caldaia a biomassa</i>	<i>60,0</i>
<i>Cogenerazione da carbone</i>	<i>80,0</i>
<i>Cogenerazione da gas</i>	<i>90,0</i>
<i>Energia idroelettrica</i>	<i>90,0</i>
<i>Energia eolica</i>	<i>45,0</i>

Or. pl

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato XII – comma 1 – lettera a

Testo attuale

Emendamento

2 bis. All'allegato XII, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) materia di assunzione e ripartizione dei

"a) elaborano e rendono pubbliche norme

costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che **immettono nella rete interconnessa** l'energia elettrica **prodotta** dalla cogenerazione ad alto rendimento;"

standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete **esistente o l'attivazione di nuove reti**, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare **agevolmente** i nuovi produttori che **forniscono alla** rete l'energia elettrica **ottenuta** dalla cogenerazione ad alto rendimento **o da altre fonti diffuse**;"

Or. pl

Motivazione

Occorre prendere in considerazione anche le nuove reti ad alto rendimento nonché le nuove fonti diffuse di energia.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2 ter (nuovo) – parte introduttiva – lettera a (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato XIV – parte 1 – lettera a

Testo attuale

"a) una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno precedente all'ultimo anno trascorso **[anno X [1]-2]**:

i) il consumo di energia primaria;

ii) il consumo **finale** totale di energia;

iii) il consumo **finale** di energia ripartito per settori:

Emendamento

2 ter. L'allegato XIV, parte 1, è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno precedente all'ultimo anno trascorso:

i) il consumo di energia primaria **ripartito per fonte di provenienza:**

– **non rinnovabile,**

– **rinnovabile;**

ii) il consumo totale di energia **primaria accumulata in Mtoe;**

iii) il consumo di energia **finale** ripartito per settori:

- industria,
- trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci, *se disponibile*),
- nuclei familiari,
- servizi;
- iv) valore aggiunto lordo per settore:
 - industria,
 - servizi;
- v) reddito disponibile delle famiglie;
- vi) prodotto interno lordo (PIL);

- vii) energia elettrica prodotta dalla generazione di energia termica;

- viii) energia elettrica prodotta dalla cogenerazione di calore e elettricità;

- ix) calore prodotto dalla generazione di energia termica;

- x) calore prodotto da impianti di cogenerazione di calore ed elettricità, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali;***
- xi) consumo di combustibile per la generazione di energia termica;

- xii) numero di passeggeri-chilometro (*pkm*), *se disponibile*;
- xiii) numero di tonnellate-chilometro (tkm), se disponibile;***

- industria,
- trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci),
- nuclei familiari,
- servizi;
- iv) valore aggiunto lordo per settore:
 - industria,
 - servizi;
- v) reddito disponibile delle famiglie;
- vi) prodotto interno lordo (PIL), ***pro capite, in euro***;

- vii) energia elettrica prodotta dalla generazione di energia termica:
 - ***efficienza di conversione, in %***;
- viii) energia elettrica prodotta dalla cogenerazione di calore e elettricità:
 - ***produzione di energia elettrica,***
 - ***produzione di calore (di freddo)***;
- ix) ***la quantità di*** calore prodotto dalla generazione di energia termica ***ripartito in:***
 - ***energia termica utile,***
 - ***energia dispersa nell'ambiente;***

- xi) consumo di combustibile per la generazione di energia termica, ***ripartito in:***
 - ***combustibili non rinnovabili,***
 - ***combustibili rinnovabili,***
 - ***rifiuti;***
- xii) numero di passeggeri-chilometro ***e tonnellate-chilometro;***

- xiii bis) consumo di energia nei trasporti ripartito in:***

– *energia primaria contenuta nei carburanti consumati,*

– *energia finale;*

xiv) chilometraggio del trasporto combinato (pkm + tkm), qualora xii) e xiii) non siano disponibili;

xv) popolazione.

Nei settori in cui il consumo di energia è stabile o in crescita, gli Stati membri ne analizzano le ragioni e allegano alle stime le loro valutazioni."

xv) numero delle persone con residenza fissa in un paese.

Nel caso in cui in uno dei settori principali, ovvero i settori dell'energia elettrica, dei trasporti di passeggeri e merci e dell'edilizia abitativa, adibita al terziario e pubblica, il consumo di energia sia stabile o sia aumentato, gli Stati membri, dopo aver analizzato le relative ragioni, allegano alle stime le loro valutazioni."

Or. pl

Motivazione

Si tratta di una rendicontazione più precisa calcolata uniformemente utilizzando le variazioni del consumo di energia primaria (della somma di energie finali trasformate in energia primaria) in tre settori principali.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato XIV – parte 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è aggiunta la seguente lettera:

e bis) una stima degli effetti di termomodernizzazione dell'edilizia abitativa sul mercato nazionale dei consumatori sotto forma di risparmio di energia finale convertita in energia primaria in base all'allegato IV bis.

Or. pl

Motivazione

Nelle precedenti normative in materia di edilizia si fa riferimento agli edifici pubblici, ma viene evitata la stima del problema di termo-modernizzazione nel mercato dei consumatori, ricollegabile al tenore di vita dei nuclei familiari, compresi quelli più poveri.

MOTIVAZIONE

Il relatore desidera assumere un approccio globale in tutte le questioni riguardanti l'efficienza energetica, ivi comprese le fasi di estrazione e trasporto di energia primaria, la sua conversione in energia elettrica e/o termica, la successiva trasmissione e distribuzione ai consumatori finali e, non ultime, le misure necessarie per la riduzione del fabbisogno finale di energia. Tutte le forme di energia primaria dovrebbero tenere anche conto del consumo energetico necessario per l'estrazione, la produzione e l'utilizzo dei sistemi energetici.

La direttiva attualmente in vigore e la proposta della Commissione sono incentrate principalmente sul risparmio energetico mirato alla riduzione della domanda da parte dell'utente finale, in particolare nell'ambito dell'articolo 7, che richiede agli Stati membri di conseguire un risparmio energetico annuo cumulativo presso gli utenti finali pari all'1,5 %. Non è invece richiesto agli Stati membri di utilizzare il potenziale di efficienza esistente dal lato dell'offerta.

Nonostante la direttiva in vigore (articolo 14 relativo alla promozione dell'efficienza energetica per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento e articolo 15 sulla trasformazione, la trasmissione e la distribuzione) consenta di fatto l'aumento dell'efficienza dal lato dell'offerta (trasformazione, trasmissione e distribuzione), la Commissione non ha proposto modifiche di tali disposizioni.

Il relatore non intende distogliere l'attenzione dal risparmio ottenuto a livello dell'utente finale per indirizzarla unicamente verso le misure inerenti all'offerta. Tuttavia, è del parere che se lo Stato membro è in grado di individuare dal lato dell'offerta mezzi migliori e più convenienti rispetto alla domanda, dovrebbe disporre della flessibilità sufficiente per adottare tali misure.

Obiettivo globale dell'Unione e obiettivi nazionali

Livello di ambizione

Il relatore è del parere che il completo sfruttamento del potenziale di efficienza dal lato dell'offerta, vista l'elevata pressione esistente dal lato della domanda, porterà al raggiungimento dell'obiettivo del 35 % dell'efficienza energetica fissato per il 2030. È altresì a conoscenza della posizione espressa in precedenza dal Parlamento europeo mirata a fissare un obiettivo pari al 40 %. Tuttavia, è anche consapevole che, *agendo in qualità di relatore del Parlamento, può ottenere maggiore sostegno per un obiettivo più realistico, ovvero del 35 %*, ancor meglio giustificato dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, che ha dimostrato come un obiettivo superiore al 30 % comporti un aumento dei costi di investimento e di sistema che diventa sempre più consistente avvicinandosi al 40 %. Pertanto, rispetto all'obiettivo del 40 %, quello del 35 % può rappresentare la combinazione ottimale di efficienza in termini di costi e di vantaggi (seppur inferiori) sotto il profilo della riduzione delle importazioni di combustibili fossili, del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione delle spese sanitarie, per non parlare dell'aumento del PIL (+1,58 %) e dell'occupazione (+0,85 %). La tabella a pagina 76 relativa alla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione fornisce maggiori dettagli relativi ai costi e ai benefici a seconda degli obiettivi ipotizzati.

È inoltre opportuno tenere presenti i vantaggi non espressi in moneta e quelli omessi nella valutazione d'impatto, quali:

- l'aumento della sicurezza e dell'indipendenza energetica (di rilevanza sia geopolitica che strategica);
- il miglioramento del benessere, del comfort e della salute dei cittadini derivante dall'aumento dell'efficienza energetica degli edifici;
- l'aumento del valore degli immobili derivante dall'ammodernamento è stimato tra l'1 % e il 4 % grazie all'innalzamento della classe di efficienza energetica (ad esempio, il passaggio dalla classe E alla classe D),¹
- il calo dei prezzi internazionali del petrolio e del gas, per cui è previsto un calo rispettivamente dell'1 % e del 3 %, a beneficio sia dell'industria che delle famiglie.

Impiego esclusivo dell'energia primaria (accumulata)

Il relatore è del parere che l'obiettivo politico previsto per il 2030 in materia di efficienza energetica debba essere espresso unicamente in unità di energia primaria accumulata (tenendo conto anche delle fasi di conversione iniziale delle materie prime), e non, come proposto dalla Commissione, in entrambe le unità di energia, sia primaria che finale (il che, di fatto, implicherebbe un duplice obiettivo dell'UE in materia di efficienza energetica). L'impiego di una sola unità di energia primaria consentirebbe una maggiore concentrazione sull'intera catena di approvvigionamento energetico, ivi compresi i processi produttivi a monte (upstream) (di estrazione e trasporto delle materie prime anteriormente alla loro conversione in energia elettrica e/o termica). Ciò terrebbe altresì conto degli eventuali risparmi presso gli utenti finali grazie alla possibilità di beneficiare dei fattori di energia primaria. Il relatore tiene a sottolineare che anche la proposta iniziale della Commissione del 2011, concernente la direttiva, e il mandato del Parlamento europeo del 2012 per condurre i negoziati stabilivano tale obiettivo unicamente nell'ambito dell'energia primaria.

Obiettivi nazionali

Il relatore ritiene sia opportuno mantenere l'attuale sistema degli obiettivi nazionali volontari, che conferisce a ogni Stato membro la flessibilità di stabilire i propri obiettivi. Tuttavia, sarebbe più opportuno che gli obiettivi nazionali si basassero unicamente sull'energia primaria onde garantire che le misure adottate dagli Stati riguardo all'intero sistema energetico possano essere correttamente determinate e che tali obiettivi siano comparabili e riferibili all'obiettivo complessivo fissato dall'Unione per il 2030. Questo approccio consentirà agli Stati membri di tenere conto delle circostanze nazionali, del potenziale di efficienza energetica, del previsto aumento del PIL, nonché dell'evoluzione delle strategie d'azione e delle disposizioni normative. Queste ultime colmeranno le eventuali lacune che potrebbero manifestarsi dopo aver calcolato il totale degli obiettivi nazionali rispetto all'obiettivo complessivo dell'Unione, il che conferirà alla Commissione il diritto di formulare raccomandazioni agli Stati membri. Essa potrà altresì proporre il consolidamento della legislazione dell'UE in vigore per quanto concerne, tra l'altro, i progetti ecocompatibili, la determinazione dell'efficienza energetica, la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

¹ Secondo uno studio effettuato da Copenhagen Economics per l'Agenzia danese per l'energia, ogni passaggio di classe dalla G alla A, dovuto all'aumento dell'efficienza energetica, vale tra 5 400 e 7 400 euro per un immobile medio di 100 m².

Più flessibilità per gli Stati membri nell'articolo 7

Attualmente, l'articolo 7 della direttiva è incentrato principalmente sui risparmi relativi al consumo di energia da parte degli utenti finali, imponendo agli Stati membri di introdurre piani obbligatori o altre misure volte a raggiungere un risparmio annuo pari all'1,5 % della vendita annua di energia agli utenti finali. Esistono allo stesso tempo numerose esenzioni e misure di funzionamento flessibile, una delle quali consente agli Stati membri l'esenzione totale del settore dei trasporti (che rappresenta il 30 % del consumo di energia finale) dai calcoli statistici. Inoltre, sono ammessi l'integrazione delle misure adottate in una fase precedente, l'esenzione per i settori ETS (sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni) o il computo dei risparmi nei settori di produzione, trasmissione e distribuzione (e quindi dal lato dell'offerta) utilizzando la soglia del 25 % dell'obiettivo dell'1,5 %. Per la maggior parte degli Stati membri questo significa che il tasso annuo reale di risparmio finora calcolato sarebbe più vicino allo 0,75 % all'anno (ossia circa la metà del valore ipotizzato di 1,5 %).

La modifica dell'articolo proposta dal relatore abbandona la vendita annua di energia e introduce la prescrizione di una riduzione dell'1,5 % al fine di adeguare la domanda annua di energia primaria dei produttori. Ciò permetterà di continuare ad adottare misure (come attualmente accade) nei settori del consumo finale e della termo-modernizzazione degli edifici e, al contempo, consentirà agli Stati membri di potenziare le misure volte a incentivare l'efficienza nella produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Il relatore propone di includere tra le misure ammissibili attuate per raggiungere l'obiettivo di riduzione annua dell'1,5 % il risparmio derivante dagli investimenti a favore della produzione energetica innovativa con un'efficienza superiore al 40 %, dagli investimenti in una rete di trasmissione e distribuzione efficiente, nonché in apparecchiature e impianti ad elevata efficienza sul mercato dell'utente finale e dalla termo-modernizzazione degli edifici, ossia dalle misure necessarie per soddisfare gli obiettivi unionali in materia di clima ed energia. È inoltre importante *non* escludere dai calcoli il settore dei trasporti (che rappresenta circa il 30 % del consumo energetico) e pertanto il relatore propone di consolidare la formulazione dell'articolo in questo ambito.

Potenziale sovrapposizione con le disposizioni in materia di progettazione del mercato (market design)

Le disposizioni in materia di progettazione del mercato sono incentrate sull'efficienza di un intero progetto di sistema, laddove sia presente un potenziale effettivo, ad esempio attraverso la reazione sotto il profilo della domanda e mercati meglio integrati e più flessibili. Il relatore ritiene tuttavia che la direttiva sull'efficienza energetica sia giustamente incentrata sull'efficienza dei processi e degli impianti, sia nell'ambito della trasformazione di energia primaria in energia finale che in quello della trasmissione di energia finale all'utente finale.

Precarietà energetica

Il relatore è del parere che le sue proposte consentano in definitiva di ridurre il livello di precarietà energetica, in quanto favoriranno la creazione di un sistema energetico più efficiente e vantaggioso per tutti. È tuttavia importante assicurare che i vantaggi derivanti dalle misure di aumento dell'efficienza energetica adottate a livello degli utenti finali

(principalmente in materia di ammodernamento degli edifici) coinvolgono non solo le famiglie a medio e alto reddito, ma anche quelle più bisognose. Egli suggerisce pertanto di consolidare la formulazione degli articoli 7 bis e 7 ter, imponendo agli Stati membri di attuare la gran parte delle misure *in via prioritaria nelle famiglie a basso reddito, a rischio di povertà energetica e negli alloggi popolari*.

Fattori di energia primaria

I fattori di energia primaria (PEF) consentono la conversione del consumo finale di energia in energia primaria. Ad esempio, per ciascuna unità di energia elettrica consumata da una famiglia, mediante il fattore PEF è possibile calcolare il consumo totale di energia primaria. Il relatore ritiene che questi fattori debbano rispecchiare più adeguatamente l'intero ciclo di vita, ivi inclusi i processi produttivi a monte (upstream) (estrazione e raffinazione) di energia elettrica, termica e di carburanti da trazione. Ciò consentirà inoltre una valutazione più accurata della quantità "effettiva" di energia consumata. È altresì importante tener conto dell'effettiva efficienza energetica di tutte le fonti, comprese le fonti di energia rinnovabile. La Commissione attualmente attribuisce alle fonti di energia rinnovabile un fattore di energia primaria pari a 1, presumendo il 100 % di efficienza. Tuttavia, il relatore lo ritiene inesatto considerando che anche la produzione e l'installazione delle capacità per l'energia rinnovabile richiedono energia, e l'energia elettrica prodotta spesso deve essere trasmessa all'utente finale. Questo nuovo calcolo comporterà probabilmente un computo più elevato del fattore di energia primaria (PEF) rispetto al valore proposto dalla Commissione (che ha proposto la riduzione del PEF da 2,5 a 2).

ALLEGATO: LISTA DELLE PERSONE O ENTI DALLE QUALI IL RELATORE HA RICEVUTO INFORMAZIONI

Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, il relatore ha consultato le parti interessate del settore energetico. Il relatore desidera ringraziare in particolare le seguenti persone e i seguenti enti per le informazioni o i dati forniti:

Persona	Ente
Prof. Ryszard Białeczki	Politecnico della Slesia, Gliwice
Prof. Wojciech Stanek	Politecnico della Slesia, Gliwice
Dr Paweł Gładysz	Politecnico della Slesia, Gliwice
Prof. Tadeusz Chmielniak	Politecnico della Slesia, Gliwice
Paul Hodson	DG Energia, Commissione europea
Petr Holub	Chance for Buildings

Ente
Comunità delle ferrovie europee e delle società di infrastrutture (CER)
Associazione europea per la biomassa (AEBIOM)
Associazione polacca per l'energia elettrica (PKEE)
Voce europea dei fornitori di soluzioni energetiche intelligenti (ESMIG)
Federazione delle industrie tecnologiche finlandesi
Associazione francese delle grandi imprese (AFEP) e Cercle de l'Industrie
Knauf Insulation
Camera polacca dell'industria chimica (PIPC)
Istituto europeo del rame (ECI)
Fortum Corporation
Alleanza del riscaldamento elettrico a pavimento (EUHA)
Confederazione europea dell'edilizia (EBC)
VELUX
IBERDROLA
Federazione europea della proprietà immobiliare (EPF)
Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (EPSU)
General Electric (GE)
Federazione europea dei servizi intelligenti di efficienza energetica (EFIEES)
EURELECTRIC
Euroheat & Power

Associazione internazionale dei produttori di petrolio e gas (IOGP)
Konfederacja Lewiatan
Associazione europea per la promozione della cogenerazione (COGEN Europe)
Associazione europea GPL (AEGPL EUROPE)
DEKRA e.V.
Associazione europea del settore delle apparecchiature e dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (T&D Europe)
Alleanza europea delle imprese per l'efficienza energetica nell'edilizia (EuroACE)
Foro europeo per le fonti di energia rinnovabile (EUFORES)
Rete europea per l'azione per il clima (CAN Europe)
Fornitori europei di climatizzazione, refrigerazione e pompe di calore (AREA)
Federazione europea dell'edilizia (FIEC)
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG, Forum polacco dei consumatori di energia elettrica e di gas).
Confederazione delle industrie europee della carta (CEPI)
Coalizione per il risparmio energetico
Associazione tedesca dell'industria elettrotecnica ed elettronica (ZVEI)
ENEL
Associazione svedese delle imprese di edilizia residenziale pubblica (SABO)
Istituto europeo per la prestazione energetica nell'edilizia (BPIE)
Danfoss
CECED Polska - Związek Pracodawców AGD (Associazione dei datori di lavoro del settore degli elettrodomestici).
ORGALIME
Gruppo istituzionale di investitori sul cambiamento climatico (IIGCC)
Amici della Terra Europa (FoEE)
Instytut Badań Strukturalnych (IBS, Istituto polacco di ricerche strutturali)
Agenzia internazionale per l'energia (IEA)
Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC)
Foro industriale dell'efficienza energetica (EEIF)
Progetto di assistenza regolamentare (RAP)
Climate Strategy & Partners
Associazione europea dei produttori di materiali isolanti (EURIMA)
Fondo mondiale per la natura (WWF)
Consiglio europeo per un'economia efficiente sul piano energetico (ECEEE)